

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ARPAL UMBRIA

Presidente

(inserito con determinazione dirigenziale 30 dicembre 2024, n. 13952)

RIAPERTURA TERMINI

Riferimenti normativi

- l.r. 1/2018 (artt. 17, 18) *
- l.r. 11/1995

Nomina	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Presidente	3 anni (comunque non oltre la durata della legislatura regionale – rinnovabile una sola volta)	31 gennaio 2025

Requisiti specifici

Elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità nelle funzioni da svolgere, maturate per almeno cinque anni sia in ambito pubblico che privato.

Compenso

Determinato dalla Giunta regionale nella misura omnicomprensiva non superiore al settanta per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.

* **l.r. 1/2018** - *Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.*

Art. 17

(Organi dell'ARPAL Umbria)

1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Direttore;
 - d) il Collegio dei revisori.

Art. 18

(Presidente)

1. Il Presidente, scelto tra personalità con elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità nelle funzioni da svolgere, maturate per almeno cinque anni sia in ambito pubblico che privato, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).
2. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.
3. Il trattamento economico del Presidente è determinato dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), nel rispetto delle normative vigenti, nella misura omnicomprensiva non superiore al settanta per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale di ARPAL Umbria.
5. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce l'ordine del giorno, e trasmette alla Giunta regionale gli atti di cui all'articolo 23, comma 2."